COMMISSIONE VI

FINANZE

66.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Reintegro a bilancio delle somme introitate per cessioni di beni o prestazioni di servizi rese dalla Guardia di finanza ad altre Amministrazioni dello Stato, ad Amministrazioni non dello Stato o a privati (4868) 3

Piro Franco, *Presidente* (PSI), *Relatore* 3, 5, 6

Bellocchio Antonio (PCI) 5, 6

D'Amato Carlo (PSI) 3, 6

Merolli Carlo, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 4, 6

Pascolat Renzo (PCI) 3, 6

Usellini Mario (DC) 3, 4, 5, 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,40.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Reintegro a bilancio delle somme introitate per cessioni di beni o prestazioni di servizi rese dalla Guardia di finanza ad altre Amministrazioni dello Stato, ad Amministrazioni non dello Stato o a privati (4868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Reintegro a bilancio delle somme introitate per cessioni di beni o prestazioni di servizi rese dalla Guardia di finanza ad altre Amministrazioni dello Stato, ad Amministrazioni non dello Stato o a privati ».

Ricordo che nella seduta del 19 luglio scorso ho svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENZO PASCOLAT. Il provvedimento al nostro esame è diretto a consentire alla Guardia di finanza l'applicazione di norme già previste per altri corpi delle forze armate; gli articoli 21, 37 e 44 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, infatti, stabiliscono che l'amministrazione militare può effettuare prestazioni e cessioni di materiali a pagamento ad altre amministrazioni e a privati, chiedendo che il relativo importo, anziché a favore dell'erario, venga reintegrato al capitolo sul quale è stata imputata la spesa per la prestazione fatta o per l'acquisto del materiale ceduto.

Si tratta, quindi, in sostanza di introdurre norme di parificazione, sulle quali il gruppo comunista esprime un giudizio favorevole.

Concordiamo inoltre con le osservazioni espresse dal presidente nella sua relazione in ordine alle condizioni disagiate dei giovani finanzieri, in particolare di quelli assegnati alle regioni settentrionali.

MARIO USELLINI. Esprimo, a nome del gruppo democratico cristiano, un giudizio favorevole sul provvedimento in discussione e sulla relazione del presidente Piro.

CARLO D'AMATO. Desidero anch'io esprimere, a nome del gruppo socialista, un giudizio positivo sul provvedimento al nostro esame, nonché concordanza con la relazione svolta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore ed i deputati intervenuti, e raccomando la rapida approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. La Guardia di finanza può effettuare cessioni di beni e prestazioni di

servizi ad altre Amministrazioni dello Stato, ad appartenenti al Corpo e, eccezionalmente, anche ad Amministrazioni diverse dallo Stato o a privati.

2. I materiali e i beni che si possono cedere, le condizioni delle cessioni e le prestazioni di servizi che possono essere offerte sono tassativamente indicati in apposito decreto del Presidente della Repubblica.

3. Gli importi relativi, nonché quelli corrisposti a titolo di risarcimento danni per incidenti occorsi ai mezzi della Guardia di finanza, sono versati in tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnati ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento della Guardia di finanza si provvede in base al capitolato generale d'oneri approvato con decreto del Ministro delle finanze e registrato dalla Corte dei conti. Per gli approvvigionamenti effettuati con le procedure indicate nel predetto capitolato non è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato.

1. 01.

Il Relatore.

Desidero illustrare i motivi che mi hanno spinto alla presentazione di questo articolo aggiuntivo. Si è ritenuto che la procedura comprendente il decreto del ministro delle finanze e la registrazione della Corte dei conti potesse consentire di equiparare le condizioni di rapidità alle procedure più generali che non prevedono il preventivo parere del Consiglio di Stato sugli approvvigionamenti. Tale misura conferirebbe al provvedimento quella snellezza che è alla base della sua impostazione.

Desidero conoscere l'opinione dei colleghi e del Governo sul contenuto dell'articolo aggiuntivo da me presentato.

MARIO USELLINI. L'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, a mio giudizio, persegue due finalità: organizzare in modo sistematico attraverso un capitolato generale di oneri la procedura per l'acquisizione di forniture e di prestazioni di servizi; rendere superflua l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato una volta avviata la procedura attraverso questo capitolato.

Le mie perplessità concernono questo secondo aspetto, mentre concordo sull'ipotesi di prevedere che le forniture di beni e le prestazioni di servizi siano consentite attraverso un capitolato generale d'oneri secondo la modalità del decreto del ministro delle finanze e la registrazione della Corte dei conti. Invito pertanto il relatore a ritirare la seconda parte dell'articolo aggiuntivo, per evitare di creare un precedente che non so quanto sia utile nell'ambito di un equilibrio più generale della ripartizione delle funzioni nella pubblica amministrazione.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole soprattutto per quanto concerne lo snellimento delle procedure, poiché in questi casi il parere del Consiglio di Stato – organo già oberato da molteplici impegni – non dico che sia inutile, non mi permetterei mai di affermarlo, ma per essere espresso richiede mesi di tempo.

MARIO USELLINI. Suggerisco allora la formula del silenzio-assenso per garantire comunque al Consiglio di Stato la possibilità di esprimere il parere senza però rallentare le procedure.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che quest'ultima proposta dell'onorevole Usellini sia

accoglibile; per esempio, si potrebbe porre un termine di 60 giorni, dopo il quale varrebbe la regola del silenzio-assenso.

ANTONIO BELLOCCHIO. In ordine alle proposte formulate, compresa quella del silenzio-assenso, mi domando se in tal modo non si determini una sperequazione nell'ambito della pubblica amministrazione per quanto riguarda le procedure di approvvigionamento. Infatti, anche la norma del silenzio-assenso rappresenterebbe una novità giuridica a favore della Guardia di finanza rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione. Questa è la perplessità che manifesto, sulla quale occorre riflettere.

MARIO USELLINI. Mi sembra che l'osservazione dell'onorevole Bellocchio sia collegata alla premessa che ho fatto nel mio intervento. Ritengo che, se il principio che il Governo ha voluto evidenziare viene condiviso, nulla osta ad estendere il principio secondo cui se vi è un capitolato adottato con quelle modalità vige la regola del silenzio-assenso, mantenendo il parere del Consiglio di Stato. Sarebbe opportuno, per rispettare un'esigenza di parità, individuare una formula utilizzabile dalla pubblica amministrazione in senso lato, qualora le operazioni di acquisizione delle forniture e delle prestazioni dei servizi siano effettuate sulla base del capitolato. La mia opinione è che si debba trovare una soluzione generale del problema.

Pertanto presento, anche a nome dei colleghi D'Amato e Serrentino, un subemendamento all'articolo aggiuntivo 1.01.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Usellini, D'Amato e Serrentino hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 1.01:

All'emendamento 1..01, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Per gli approvvigionamenti effettuati con le procedure indicate nel predetto capitolato il preventivo parere del Consiglio di Stato si intende comunque acquisito trascorsi sessanta giorni dalla richiesta. 0.1.01.1.

Ritengo comunque che, ai fini del prosieguo della discussione, sia opportuno acquisire i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul mio articolo aggiuntivo 1.01 e sul subemendamento Usellini ed altri 0.1.01.1.

A mio avviso, non è possibile porre sullo stesso piano la Guardia di finanza e la pubblica amministrazione in genere, anche se mi rendo conto che tale opinione non è da tutti condivisa. Infatti, una cosa è il capitolato per quanto riguarda la Guardia di finanza, che deve acquisire mezzi per determinate finalità, altra cosa sono le amministrazioni che non hanno la necessità di brevità di tempo. Resto « affezionato » all'idea di un sistema di *task force* che abbia con lo Stato rapporti di questo tipo. Per esempio, l'FBI quando svolge le sue indagini non è sottoposta a vincoli simili a quelli cui deve sottostare la Guardia di finanza.

ANTONIO BELLOCCHIO. Sono d'accordo, ma la particolarità della Guardia di finanza deve essere comunque equiparata ad altri corpi di polizia. Quando ho parlato di pubblica amministrazione mi sono riferito sostanzialmente a settori che svolgono funzioni analoghe e non, ovviamente, all'amministrazione civile.

PRESIDENTE. Le competenze mie e della Commissione non arrivano fino a questo punto. Per quanto riguarda l'aspetto sottoposto a critica dai colleghi, si richiede una riflessione prima di decidere sul merito per definire la risposta più corretta. L'introduzione della norma del silenzio-assenso per quanto concerne le forze di polizia, a mio giudizio, sarebbe già una previsione soddisfacente; potremmo quindi concludere sottoponendo alle Commissioni un'ipotesi classica di silenzio-assenso. Mi sembra che sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo 1.01 vi sia

accordo, mentre la seconda andrebbe rinviata alle Commissioni competenti per un approfondimento sulla base degli interventi svolti dai colleghi.

CARLO D'AMATO. Ritengo che la discussione sia interessante anche nello spirito in cui si pone l'articolo aggiuntivo presentato dal presidente; pur condividendolo nella sostanza, ritengo che debba essere esteso anche agli altri corpi di polizia. Concordo sul fatto che nel caso di mancata pronuncia da parte del Consiglio di Stato scatterebbe il principio del silenzio-assenso. Questa potrebe essere l'occasione per affrontare in maniera univoca il problema dell'acquisizione di mezzi da parte di tutte le forze di polizia, anche di quelle impegnate, per esempio, nella repressione del contrabbando e nella lotta alla criminalità organizzata.

RENZO PASCOLAT. Vorrei compiere un passo indietro. Il presidente afferma che è necessario che vi siano delle condizioni in base alle quali il Corpo della guardia di finanza dovrebbe avere la possibilità di agire con margini più ampi rispetto agli altri Corpi delle forze armate. Mi sembra che in linea di principio questa tesi non possa essere sostenuta e che quindi il problema debba essere affrontato nei termini posti anche dal collega D'Amato. Occorre fare attenzione al rapporto con gli altri Corpi delle forze armate. Personalmente non ho compreso le ragioni per le quali il Governo propone di escludere il parere del Consiglio di Stato ed invito il sottosegretario a spiegarcele. In ogni caso, ritengo che dovremmo attenerci a quanto hanno affermato in precedenza qli onorevoli Usellini e Bellocchio.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo concorda con l'articolo aggiuntivo 1.01 presentato dal relatore in quanto tendente ad agevolare e snellire le procedure di cui al disegno di legge in esame; d'altro canto, può essere condivisibile anche l'ipotesi di introdurre l'istituto del silenzio-assenso, sempre al fine di consentire uno snellimento delle procedure vigenti.

ANTONIO BELLOCCHIO. Presento, anche a nome del collega Pascolat, un articolo aggiuntivo all'articolo unico.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bellocchio e Pascolat hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Per le furniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento dei corpi di polizia si provvede in base ai capitolati generali di oneri approvati con decreti dei ministri competenti e registrati dalla Corte dei conti. Per gli approvvigionamenti effettuati con le procedure indicate nei predetti capitolati il preventivo parere del Consiglio di Stato si intende comunque acquisito trascorsi 60 giorni dalla richiesta.
1. 02.

MARIO USELLINI. Dichiaro di sottoscrivere, assieme ai colleghi D'Amato e Serrentino, l'articolo aggiuntivo 1.02, ritirando conseguentemente il subemendamento 0.1.01.1.

PRESIDENTE. Avverto che sul disegno di legge e sulle proposte emendative presentate occorrerà acquisire i pareri delle Commissioni competenti.

Il seguito della discussione è pertanto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 3 agosto 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO